



ICT Berufsbildung
Formation professionnelle
Formazione professionale

STATUTI

Associazione ICT-Formazione Professionale Svizzera

emessi
dall'Assemblea generale di ICT-Formazione Professionale Svizzera
il 4 marzo 2022

Diese Statuten wurden in deutscher Sprache genehmigt. Die vorliegende Version ist eine Übersetzung. In Zweifelsfällen sind die Statuten in deutscher Sprache verbindlich.

I. NOME, SEDE, SCOPO

Tutte le designazioni in questi Statuti si applicano allo stesso modo alle persone di sesso femminile e maschile.

Art. 1 Nome e Sede

Sotto il nome "Associazione ICT-Formazione Professionale Svizzera" (di seguito denominata "Associazione") esiste un'associazione ai sensi degli artt. 60 e segg CCS con sede a Berna.

Art. 2 Scopo

¹ L'Associazione gestisce un'Organizzazione nazionale del mondo del lavoro (Oml) per il settore professionale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ai sensi della legge federale sulla formazione professionale (LFPr) del 13 dicembre 2002.

² Lo scopo dell'Associazione è la gestione e lo sviluppo continuo della formazione professionale di base e superiore adeguata alle esigenze delle imprese e dell'amministrazione pubblica e in linea con gli standard internazionali. Inoltre, l'associazione è il garante degli organi d'esame svizzeri.

³ L'Associazione può svolgere tutti i compiti che creano le condizioni per garantire che ci sia un numero sufficiente di giovani professionisti ICT adeguatamente qualificati per le aziende e le amministrazioni in Svizzera. L'Associazione può anche supportare altre associazioni professionali nello sviluppo di competenze ICT legate al settore.

⁴ L'Associazione persegue esclusivamente scopi immateriali. Un obiettivo economico è escluso.

II. AFFILIAZIONE

Art. 3 Inizio e fine dell'affiliazione

¹ Sono affiliati all'Associazione:

- a. digitalswitzerland quale organizzazione mantello intersettoriale
- b. organizzazioni regionali, cantonali o intercantonali del mondo del lavoro che perseguono uno scopo analogo per il settore professionale ICT.
- c. altre associazioni nazionali settoriali e professionali i cui membri sono significativamente influenzati dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

² Il Comitato decide sull'ammissione di un membro, l'Assemblea Generale sull'esclusione dei membri. La loro decisione è definitiva e può essere presa senza dare motivazioni.

³ Le dimissioni dall'Associazione sono possibili solo per iscritto con un preavviso di sei mesi alla fine dell'anno associativo.

⁴ L'esclusione è automatica in base agli Statuti se la quota associativa stabilita dall'Assemblea dell'Associazione non è stata pagata e due solleciti sono rimasti senza esito.



III. FINANZE

Art. 4 Mezzi

¹ L'Associazione è finanziata da contributi associativi e di promozione, tasse d'esame, indennità per servizi di formazione professionale a terzi e, caso per caso, contributi per progetti della Confederazione, dei Cantoni e delle fondazioni.

² Sono possibili altre fonti di entrata come donazioni, contributi volontari, ecc.

³ I membri dell'Associazione non hanno alcun diritto personale sul patrimonio dell'Associazione.

⁴ Le quote associative sono così composte:

- a. per digitalswitzerland e le associazioni nazionali di categoria e professionali, un importo di base di 10'000 CHF e un contributo di 5 CHF per ogni dipendente ICT delle aziende aderenti all'Associazione. Se il numero di dipendenti ICT non è noto o non può essere calcolato sulla base di dati statistici, è contato come professionisti ICT il 5% del numero totale di dipendenti.
- b. per le organizzazioni professionali regionali, cantonali o intercantonali, un importo di base di 2'000 CHF e un contributo di 30 CHF per ogni rapporto di formazione di base ICT sul territorio della rispettiva organizzazione membro. Il numero di rapporti di formazione di base ICT è tratto dalle statistiche ufficiali della Confederazione.

Art. 5 Responsabilità

La responsabilità personale dei membri è esclusa. Solo il patrimonio dell'Associazione è responsabile degli obblighi dell'Associazione. Gli obblighi finanziari dei membri sono limitati alle quote associative da versare in conformità con gli Statuti dell'Associazione rispettivamente in conformità con la decisione dell'Assemblea Generale dell'Associazione.

IV. ORGANIZZAZIONE

Art. 6 Anno sociale

L'anno sociale e finanziario corrisponde all'anno solare.

Art. 7 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Comitato;
- c. la Direzione;
- d. l'Ufficio di revisione.

Art. 8 Assemblea generale

¹ L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione. Essa dispone in particolare dei seguenti poteri:

- a. Nomina del Presidente
- b. Nomina degli altri membri del Comitato
- c. Nomina dell'Ufficio di revisione
- d. Approvazione della relazione annuale del Presidente
- e. Approvazione dei conti annuali e del rapporto dei revisori
- f. Scarico del comitato
- g. Modifica delle quote associative secondo l'art. 5
- h. Approvazione del preventivo
- i. Approvazione della strategia dell'Associazione
- j. Modifiche statutarie
- k. Esclusione di un membro

² I voti sono divisi tra i membri in proporzione all'ammontare delle quote associative. I voti di un singolo membro sono limitati a un massimo del 40%.

³ L'Assemblea Generale dell'Associazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei voti presenti. Fanno eccezione le decisioni menzionate al paragrafo 4. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

⁴ L'esclusione di un membro, la modifica degli Statuti così come la fusione e lo scioglimento dell'Associazione richiedono una maggioranza di due terzi dei voti presenti.

⁵ I membri possono farsi rappresentare da altri membri con una delega scritta; la delega deve essere espressamente annotata nell'elenco delle presenze.

⁶ L'Assemblea Generale annuale si tiene ogni anno nella prima metà dell'anno. Gli inviti sono emessi con un termine di preavviso di 4 settimane.

⁷ Possono essere convocate dal Comitato secondo necessità riunioni straordinarie dell'Assemblea Generale. La convocazione può essere richiesta per iscritto anche dalla metà dei membri, indicando l'ordine del giorno e le trattande. L'Assemblea Generale straordinaria deve essere tenuta entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

⁸ Le richieste dei membri devono essere presentate per iscritto al Presidente almeno 10 giorni prima dell'Assemblea Generale.

⁹ Con il consenso di tutti i membri, una riunione dell'Associazione può essere tenuta senza rispettare i requisiti formali per la convocazione di una riunione.

¹⁰ L'Assemblea raggiunge il quorum se almeno un terzo di tutti i membri è presente o rappresentato.

Art. 9 Comitato

¹ Il Comitato si autocostruisce, ad eccezione del Presidente.

² Il Comitato è composto da un minimo di 9 e un massimo di 15 membri. Inoltre, sono membri del Comitato i presidenti delle commissioni permanenti. L'obiettivo è quello di ottenere una distribuzione il più possibile equa dei mandati tra le varie categorie di membri e le regioni linguistiche. Il Comitato emette i regolamenti necessari.

³ Il mandato è di due anni. La rielezione è consentita.

⁴ Se un membro del Comitato si dimette prima della fine del mandato, può essere nominato fino alla successiva Assemblea Generale ordinaria dell'Associazione un membro sostituto.

⁵ Il Comitato è responsabile della nomina, del licenziamento e del controllo della Direzione.

⁶ Il Comitato è responsabile di tutti gli affari dell'Associazione che non sono riservati all'Assemblea dell'Associazione dalla legge o dallo Statuto. Emette un regolamento organizzativo per regolare i suoi compiti e le sue competenze.

⁷ L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due. Il Comitato determina le regole relative alla firma.

Art. 10 Ufficio di revisione

L'Assemblea Generale dell'Associazione nomina annualmente una fiduciaria o una società di revisione adeguata come revisore dei conti. La rielezione è consentita. Fintanto che i criteri di dimensione secondo l'art. 69 b ZGB non vengono superati, la revisione dei conti annuali viene effettuata in forma limitata.

Art. 11 Direzione

La Direzione è responsabile della gestione generale degli affari e della rappresentanza esterna dell'Associazione, fatte salve le competenze di rappresentanza del Comitato e dei suoi gremi. I doveri e le competenze della Direzione sono definiti nel regolamento organizzativo.

Art. 12 Scioglimento

¹ L'Assemblea Generale può decidere lo scioglimento dell'Associazione se è presente almeno la metà dei voti dei membri e la maggioranza dei due terzi dei voti è a favore.

² I patrimoni disponibili in quel momento, compreso l'inventario, saranno trasferiti a una persona giuridica con sede in Svizzera ed esente da imposte per motivi di utilità pubblica o scopo pubblico, che li utilizzerà per lo stesso scopo o per uno scopo analogo. A meno che l'Assemblea Generale non decida diversamente, il Comitato è incaricato di effettuare la liquidazione.

V. FIRMA

I presenti Statuti sono stati deliberati e approvati dall'Assemblea Generale Ordinaria dell'Associazione tenutasi a Berna il 4 marzo 2022 ed entrano in vigore in tale data.

ICT-Formazione Professionale Svizzera

Andreas Kaelin

Serge Frech

Presidente

Direttore